



COMUNE DI MONTAURO

(Provincia di Catanzaro)

<i>N.</i> 26 <i>Data</i> 06/04/2021	OGGETTO: Eurostrade S.r.l. c/Comune di Montauro - Autorizzazione alla definizione transattiva della causa pendente davanti al Tribunale di Catanzaro – Sezione Civile.
--	--

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **06** del mese di **Aprile** alle ore 10:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (Si – No)
1	<i>Dott. Cerullo Giancarlo</i>	Sindaco	Si
2	Sig. Cerullo Antonio Pantaleone	Assessore	Si
3	Dott. Mattia Paolo	Assessore	Si

Assume la Presidenza il Sindaco **Dott. Cerullo Giancarlo**, il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Ausilia Paravati**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che in data il 24/05/2019, prot. n. 2255, veniva notificato ricorso ex art. 642 c.p.c. contro il Comune di Montauro davanti al Tribunale di Catanzaro - Sezione Civile, promosso dalla società Eurostrade S.r.l. (C.F.: 02104910795), ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, inerente ai lavori di “Realizzazione dello Svincolo di collegamento in località Pietragrande – Costaranci di Montauro”, per il pagamento di € 69.315,38 oltre interessi, nonché spese competenze del procedimento che liquida in complessive € 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed I.V.A., da destinarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore ricorrente;

- **DATO ATTO** che successivamente la società Eurostrade S.r.l. per il tramite del suo legale Avv. Massimiliano Carnovale, del Foro di Lamezia Terme, in data 15/03/2021 con prot. n° 1334, a seguito di mancata proposizione dell'opposizione del Comune di Montauro, ha notificato atto di precetto che prevede il pagamento delle seguenti somme:
 - ✓ Capitale: € 69.315,38 oltre interessi di mora sino al soddisfo;
 - ✓ Compenso per attività connesse alla predisposizione del precetto: € 150,00;
 - ✓ Compenso atto di precetto: € 315,00;
 - ✓ Spese rimborso forfettario 15%: € 69,75;
 - ✓ C.P.A. 4%: € 21,39;
 - ✓ I.V.A. 22%: € 122,35;
 - ✓ Spese esenti: € 15,00;

Che complessivamente assommano a € 70.008,87 oltre interessi nei termini di legge e attività e funzioni successive;
- **TENUTO CONTO**, altresì, che nella medesima giornata 15/03/2021 con prot. n° 1335, perveniva al protocollo dell'Ente ulteriore atto di precetto per conto dell'Avv. Massimiliano Carnovale per un importo complessivo di € 3.386,53 oltre interessi nei termini di legge e attività e funzioni successive;
- **DATO ATTO** che con nota prot. n° 1677 del 01/04/2021 il Sindaco, in relazione agli atti sopra evidenziati, ha chiesto agli interessati la possibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza a saldo stralcio dell'importo intimato, mediante pagamento in unica soluzione della somma onnicomprensiva di € 59.208,93;
- **CHE IN RISCONTRO** a tale richiesta lo studio legale Avv. Massimiliano Carnovale, in nome e per conto della società Eurostrada S.r.l., con nota del 01/04/2021 protocollata in data 06/04/2021 al n° 1707, ha formalizzato la volontà di accettare l'offerta a saldo e stralcio formulata dal Comune, precisando che alla predetta somma dovrà aggiungersi il pagamento dell'imposta di registro e che il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine del 15/04/2021 per come di seguito specificato:
 - ✓ € 54.287,21 a favore della Società Eurostrade S.r.l., mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie: IT 85 U 08258 42840 004200001439;
 - ✓ € 4.921,72 a favore dell'Avv. Massimiliano Carnovale, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie: IT 51 A054 2442 8400 0000 0100 647;
- **CONSIDERATO** dover procedere alla chiusura della vertenza mediante una definizione transattiva al fine di evitare l'aggravio di ulteriori spese e oneri a carico dell'Ente per una possibile soccombenza nel giudizio instaurato davanti Tribunale civile di Catanzaro;
- **SPECIFICATO**, altresì, che tale definizione transattiva non comporta riconoscimento di colpa ove si consideri, in linea generale, che la transazione ha la finalità di definire o prevenire una lite attraverso reciproche concessioni dettando un assetto di interessi modificativo della realtà giuridica anche attraverso la rinuncia a far valere i propri diritti;
- **RILEVATO** che, di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ai sensi dell'art. 1965 Codice Civile, che definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;
- **EVIDENZIATO** nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (res dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite) a fondamento di un accordo transattivo;
- **RITENUTO** che, sulla scorta delle risultanze istruttorie agli atti e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, appare opportuno e conveniente definire bonariamente la controversia in questione, al solo fine di evitare di gravare l'Ente di ulteriori spese di giudizio, oltre eventuali oneri aggiuntivi di interessi legali e rivalutazione monetaria e spese di registrazione sentenza;

- **DATO ATTO:**
 - ✓ che, secondo il costante orientamento della Corte dei Conti, la transazione non è riconducibile alle fattispecie di debito fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.lgs. 267/2000;
 - ✓ che le Sezioni di controllo della Corte dei Conti hanno maturato l'ormai consolidato orientamento secondo il quale l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL "*è da considerarsi tassativa*" e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della "*natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio*" (v. ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009, Sez. Campania 188/2011, Sez. Piemonte 20/2012, Sez. Umbria 123/2015);
 - ✓ che a sostegno di tale opzione ermeneutica è stata peraltro addotta l'impossibilità di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio, precisando che, a differenza dei debiti derivanti da sentenze esecutive (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di riportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi;
- **VISTO** lo schema di Atto di Transazione predisposto e concordato con la controparte ed allegato al presente atto a formarne parte integrante;
- **VISTO** il D.lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** lo Statuto comunale;
- **ACQUISITI**, altresì, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e 147 bis comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
- Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

DELIBERA

1. **Le PREMESSE** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI DEFINIRE** in via transattiva, la vertenza pendente davanti al Tribunale di Catanzaro - Sezione Civile, promossa contro il Comune di Montauro dalla Società Eurostrade S.r.l.;
3. **DI APPROVARE** l'allegato schema di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **DI AUTORIZZARE** il responsabile dell'area tecnica – settore LL.PP. a sottoscrivere l'atto di transazione;
5. **DI DARE ATTO** che la complessiva spesa di € 59.208,93, trova imputazione al cap. 2412/2010, codice di bilancio 2.08.01.01, finanziato con contributo regionale legge 64/'86;
6. **DI DICHIARARE** la presente, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

f.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

f.to Dott. Giancarlo Cerullo



COMUNE DI MONTAURO

(Provincia di Catanzaro)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.C.:

Eurostrade S.r.l. c/Comune di Montauro - Autorizzazione alla definizione transattiva della causa pendente davanti al Tribunale di Catanzaro – Sezione Civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – SETTORE LL.PP.

VISTO l'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Montauro, 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della stessa.

Montauro, 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Anna Maria Bressi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi:

- a) del 3° comma dell'art. 134 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000.
- b) **X** del 4° comma dell'art. 134 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività).

Montauro, li 06..04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line il giorno 08.04.2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).
- è stata trasmessa in elenco in data **08.04.2021** prot. n. 1788 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267);

Montauro, li 08.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Antonella Destito

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonella Destito